



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
“Cataldo Agostinelli”**

Comprensivo del LICEO CLASSICO/SCIENTIFICO - I.T.E.S. - I.P.S.I.A. - I.P.S.S.S.- I.P.S.E.O.A.

**Via Ovidio - 72013 CEGLIE MESSAPICA (BR)**

e-mail: [BRIS006001@istruzione.it](mailto:BRIS006001@istruzione.it) – pec: [BRIS006001@pec.istruzione.it](mailto:BRIS006001@pec.istruzione.it)- (Segr. 0831/377890 – Fax 0831/379023)

**Allegato a) al Bando di Gara prot. n. 8285 del 21 LUGLIO 2022  
Capitolato Tecnico della RdO**

Procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, tramite RDO MEPA, in seguito a manifestazione di interesse - CODICE CIG: Z1736980CE - CODICE CUP: C11I22000050001 - Fornitura e posa in opera di attrezzature ed arredi per allestimento laboratorio per servizi di ristoro e bar presso il nuovo edificio I.P.S.E.O.A. di Contrada Galante, per un importo a base d’asta di € 24.500,00 (IVA inclusa) per la fornitura e posa in opera di attrezzature ed arredi per allestimento laboratorio per servizi di ristoro e bar presso il nuovo edificio I.P.S.E.O.A. di Contrada Galante, finanziato per € 21.064,82 con i fondi ex art. 58, comma 4, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazione dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e per € 3.485,18 con fondi a disposizione dell’Istituto.

**Premessa**

Nei paragrafi che seguono sono definiti l’oggetto della fornitura e la modalità secondo cui l’Operatore Economico aggiudicatario della gara dovrà partecipare alle attività che ad esso competono nel contesto dell’appalto. Sono successivamente esplicitati i requisiti minimi necessari di cui all’oggetto della fornitura, in tutte le componenti specificate, dovrà essere in possesso, per soddisfare le finalità dell’appalto e, quindi, aver titolo di accesso alla gara.

## **Art. 1 - Oggetto dell'appalto**

L'appalto ha per oggetto la fornitura e posa in opera delle seguenti attrezzature ed arredi: n. 1 banco bar, n. 1 banco bar refrigerato, n. 4 sportelli a ventola, n. 2 basi retrobanco, n.1 base retro banco Macchina Caffè, n. 2 Mensole scatolate, n. 1 pedana di calpestio, n. 1 carrello flambè, n.1 fabbrica ghiaccio ad aria sistema a spruzzo, mediante utilizzo di € 21.064,82 relativi ai fondi del Ministero dell'Istruzione, assegnati con provvedimento prot. n. 18993 del 24.8.2021, ai sensi ex art. 58, comma 4, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazione dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106 e di € 3.485,18 con fondi a disposizione dell'Istituto.

## **Art. 2 - Modalità di esecuzione della fornitura**

L'esecuzione della fornitura in oggetto dovrà essere eseguita da personale dell'Azienda, dotato delle idonee caratteristiche professionali, ed, in particolare, gli addetti dovranno essere in possesso delle conoscenze e capacità necessarie.

## **Art. 3 - Modalità di espletamento della fornitura - Tempi di lavoro**

La consegna delle attrezzature dovrà essere eseguita entro 40 (quaranta) giorni lavorativi dalla stipula della RdO, come previsto all'art. 14 del Disciplinare della Rdo .

## **Art. 4 - Responsabilità dell'Appaltatore**

L'Appaltatore è obbligato all'approntamento di tutte le opere, segnalazioni e cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro a norma dell'art. 2087 c.c., del personale dipendente dall'Appaltatore, fornitori e relativo personale dipendente, del personale di direzione, sorveglianza e collaudo incaricato dall'Amministrazione, di cui al Testo Unico Sicurezza D.lgs. n° 81 del 9 aprile 2008, D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e D.I. n. 128/2018.

## **Art. 5 – Obblighi a carico dell'appaltatore**

1. L'appaltatore, nell'adempimento della fornitura, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto e al presente capitolato.

2. La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di forniture pubbliche, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione della fornitura.
3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione della fornitura.
4. In particolare, l'appaltatore è tenuto alla fornitura e posa in opera delle attrezzature ed arredi del Laboratorio BAR presso il nuovo edificio IPSEOA di Contrada Galante, nel rispetto di quanto disposto nel Disciplinare di Gara e nel presente Capitolato.

#### **Art. 6 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi**

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
  - a. il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabili;
  - b. il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 *“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*, come aggiornato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
  - c. la legge 13 agosto 2010, n. 136 *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”*;
  - d. il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, *“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”*;
  - e. la legge 6 novembre 2012, n. 190, *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*;
  - f. le norme del codice civile;
  - g. le norme comunitarie e nazionali relative all'attuazione dei progetti PON FESR annualità 2014-2020.
2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso, le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

## **Art. 7 – Documenti che fanno parte del contratto**

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
  - a.1) il capitolato tecnico;
  - a.2) l'offerta economica dell'appaltatore;
  - a.3) il DUVRI [se vi sono oneri della sicurezza interferenziali];
  - a.4) il Disciplinare di gara;
  - a.5) il Patto di integrità;
  - a.6) gli altri allegati al disciplinare di gara.
2. Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.

## **Art. 8 - Durata**

1. La fornitura ha inizio dalla data di stipulazione del contratto e deve essere completata entro trenta giorni lavorativi, al fine di garantire il pieno utilizzo del predetto Laboratorio con l'avvio dell'anno scolastico 2022-2023.
2. Il servizio di assistenza e manutenzione in relazione a ciascuna installazione presso l'Istituto scolastico, ha una durata pari *ad un minimo di 24 (ventiquattro) mesi*, decorrenti dalla data di collaudo positivo della fornitura effettuato presso l'Istituzione Scolastica.

## **Art. 9 - Requisiti della dotazione tecnologica**

I requisiti MINIMI NECESSARI, pena l'esclusione, documentati da schede tecniche/brochure/dichiarazioni del produttore, della fornitura oggetto della gara, sono definiti dal dettaglio tecnico di seguito riportato:

### **Dettaglio Tecnico: FORNITURE**

**FORNITURA E POSA IN OPERA ATTREZZATURE E ARREDI PER ALLESTIMENTO LABORATORIO BAR**

IMPORTO A BASE D'ASTA: € **20.081,96**, IVA ESCLUSA (IVA INCLUSA € **24.500,00**)

Specifica richiesta: (tipo attrezzatura e caratteristiche tecniche e funzionali)	QUANTITA'	PREZZO A BASE D'ASTA (IVA ESCLUSA)
<b>BANCO BAR NEUTRO</b> di mm 1500x950/1150h, serie 700, lato operatore a giorno con un ripiano, top in acciaio inox lucido, bancalina in arredo e frontale rivestito, linea Blu delft ( <i>stesso colore bancone ricevimento ivi presente</i> ), lavello doppio a saldare con miscelatore - Dim (mm.):Diametro Ø420	1	€ 3.100,00
<b>BANCO BAR REFRIGERATO</b> di mm 2500x950/1150h, serie 700, con cella 4 TN a sportelli, top in acciaio inox lucido, bancalina in arredo e frontale rivestito, linea Blu delft ( <i>stesso colore bancone ricevimento ivi presente</i> ) (G.C. interno)	1	€ 5.600,00
<b>SPORTELLA A VENTOLA</b> completo di ogni accessorio atto al buon funzionamento	4	€ 1.100,00 (COMPLESSIVAMENTE) € 275,00 CAD.
<b>BASE RETROBANCO NEUTRO</b> di mm 1500x950h+alzatina 160h, serie 700, chiusa da ante scorrevoli con n. 1 ripiano interno, top e alzatina in acciaio inox lucido, linea Raw	1	€ 2.841,00
<b>BASE RETROBANCO NEUTRO</b> di mm 1000x950h+alzatina 160h, serie 700, chiusa da ante scorrevoli con n. 1 ripiano interno, top e alzatina in acciaio inox lucido, linea Raw	1	€ 1.800,00
<b>BASE RETROBANCO MACCHINA CAFFÈ</b> di mm 1500x1110h, serie 700, con cassetto di servizio, tramoggia battifiltro, vano tecnico per depuratore, vano a giorno con vaschetta inox e top in acciaio inox lucido, linea Raw	1	€ 2.650,00
<b>MENSOLA SCATOLATA</b> senza illuminazione sp. 50 mm	2	€ 200,00 (COMPLESSIVAMENTE) € 100,00 CAD.

<b>PEDANA DI CALPESTIO</b> ispezionabile completa di staffe e piedini regolabili e rivestimento in gomma antiscivolo	<b>1</b>	<b>€ 700,00</b>
<b>CARRELLO FLAMBÉ NOB. 1 PIASTRA 2 FUOCHI</b>  Mobile in legno nobilitato noce con piano di servizio ribaltabile, cassetto, maniglia portabottiglie in acciaio ottonato. Ruote ottonate Ø 100. Piano di cottura in acciaio inox con bruciatore regolabile. Dimensioni: 143x58x85 mm	<b>1</b>	<b>€ 1.040,48</b>
<b>FABBRICA GHIACCIO AD ARIA SISTEMA A SPRUZZO</b>  Produttore di ghiaccio kg. 24/24h capacità serbatoio kg.7, cubetto pieno, sistema a spruzzo, carrozzeria in acciaio, sistema di raffreddamento ad aria o ad acqua Dimensioni: 400x480x600 mm.	<b>1</b>	<b>€ 1.050,48</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>€ 20.081,96</b>

**E' fatto obbligo di indicare i prezzi relativi ad ognuno dei prodotti inseriti in Tabella nel rispetto di quanto sancito all'art. 6 del presente Disciplinare di gara.**

***DEVE ESSERE GARANTITO IL TRASPORTO, L' INSTALLAZIONE E IL COLLAUDO PRESSO LE SEDI  
DELL' ISTITUTO DI TUTTE LE ATTREZZATURE TECNOLOGICHE.***

#### **Art. 10 - Luogo di esecuzione delle prestazioni**

L'aggiudicatario della gara dovrà eseguire le prestazioni contrattuali presso il seguente Plesso dell'ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "C. AGOSTINELLI" di Ceglie Messapica: **Nuovo edificio IPSEOA di Contrada Galante.**

#### **Art. 11 – Esecuzione del contratto**

L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'esecuzione del contratto. Qualora l'appaltatore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

#### **Art. 12 – Controlli sull'esecuzione del contratto**

1. La stazione appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.
2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore sarà chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.
3. La stazione appaltante si riserva infine, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.

#### **Art. 13 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto**

1. É vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016 e dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.
3. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.
4. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 3, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla stazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la stazione appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante.

#### **Art. 14 - Estensione della prestazione quantitativa dei servizi**

L'Istituto d'Istruzione Superiore "C.Agostinelli" di Ceglie Messapica, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, intende avvalersi dell'eventuale estensione quantitativa delle forniture nell'ambito della somma di un quinto dell'importo del contratto.

### **Art. 15 – Tutela dei lavoratori**

L'appaltatore è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

### **Art. 16 – Sicurezza**

1. L'appaltatore si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m..
3. L'appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente capitolato.

### **Art. 17 – Elezione di domicilio dell'appaltatore**

L'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.

### **Art. 18 – Trattamento dei dati personali**

1. Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'appaltatore potrà venire a conoscenza e trattare dati comuni e sensibili relativi agli utenti della fornitura.
2. L'appaltatore pertanto, ai sensi dell'art. 29 del Codice in materia di protezione dei dati personali, è nominato Responsabile del trattamento dei dati, che può essere effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per gli adempimenti previsti nel contratto, nei limiti e per la durata dello stesso.
3. I dati personali oggetto del trattamento sono strettamente necessari per adempiere al contratto stesso.
4. L'appaltatore, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, ha il compito e la responsabilità di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (inclusi i provvedimenti del Garante) e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento.
5. Il Responsabile esterno del trattamento dovrà assolvere, in particolare, i seguenti compiti, indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo:
  - a) garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione ed imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza di informazioni riservate;



- b) utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione. Il Responsabile esterno non produce copie dei dati personali e non esegue nessun altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti; non potrà, inoltre, diffondere, né comunicare, dati oltre ai casi previsti nel contratto o necessari per l'adempimento dello stesso. In nessun caso il Responsabile esterno acquisisce la proprietà intellettuale di dati e informazioni trattati nell'ambito di svolgimento del contratto;
- c) adottare preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 31 del D.Lgs. n. 196/2003 e del R.E. n. 679/2016;
- d) adottare e rispettare tutte le misure di sicurezza previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del D.Lgs. n. 196/2003, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi indicati all'articolo 31, e analiticamente specificate nell'allegato B ("Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza") del citato decreto. Qualora, ai sensi delle norme concernenti le misure minime di sicurezza, risulti necessario un adeguamento delle stesse, il Responsabile esterno provvede, nei termini di legge, al relativo adeguamento, senza alcun costo aggiuntivo per l'Istituto;
- e) individuare, per iscritto, le persone Incaricate del trattamento e fornire loro le istruzioni relative alle operazioni da compiere, affinché il trattamento avvenga in conformità alla legge, per gli scopi e le finalità previste in contratto e nel rispetto delle misure minime di sicurezza idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito, previste dal Codice, e delle disposizioni impartite dal Titolare. Vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite;
- f) provvedere alla formazione degli Incaricati del trattamento;
- g) verificare annualmente lo stato di applicazione del D.Lgs. n. 196/2003 e del R.E. n. 679/2016;
- h) adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine o revocato;
- i) comunicare, tempestivamente, al Titolare, le eventuali richieste degli interessati all'accesso, alla rettifica, all'integrazione, alla cancellazione dei propri dati, ai sensi dell'articolo 7 (diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del D.Lgs. n. 196/2003;
- l) fornire al Titolare, a semplice richiesta e secondo le modalità indicate da quest'ultimo, i dati e le informazioni necessari per consentire, allo stesso, di svolgere una tempestiva difesa in eventuali procedure instaurate davanti al Garante o all'Autorità Giudiziaria e relative al trattamento dei dati personali connessi all'esecuzione del contratto in vigore tra le parti;
- m) consentire che il Titolare – come imposto dalla normativa – effettui verifiche periodiche in relazione al rispetto delle presenti disposizioni;
- n) comunicare, al Titolare, del trattamento qualsiasi disfunzione possa in qualche modo compromettere la sicurezza dei dati;
- o) comunicare l'identità dei propri Amministratori di sistema affinché sia resa nota o conoscibile, da parte del Titolare del trattamento, quando l'attività degli stessi riguarda, anche indirettamente, servizi o sistemi che trattano o che permettono il trattamento di informazioni di carattere personale dei lavoratori.

6. Tale nomina di Responsabile esterno sarà valida per il tempo necessario ad eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a completamento dell'incarico. All'atto della cessazione delle operazioni di trattamento, il Responsabile esterno dovrà restituire tutti i dati personali del Titolare, a quest'ultimo, e provvedere ad eliminare definitivamente dal proprio sistema informativo, e dagli archivi cartacei, i medesimi dati o copie degli stessi, dandone conferma per iscritto al Titolare.
7. Il Titolare e il Responsabile esterno si mantengono vicendevolmente indenni per qualsiasi danno, incluse le spese legali, che possa derivare da pretese, avanzate nei rispettivi confronti a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento che siano imputabili a fatto, comportamento od omissione dell'altro.

#### **Art. 19 – Garanzia definitiva**

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla stazione appaltante.
3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.
4. Nel caso di integrazione del contratto, l'appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

#### **Art. 20 – Obblighi assicurativi**

1. Sono a carico esclusivo dell'appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'appaltatore stesso, di terzi o della stazione appaltante.
2. In relazione a quanto sopra, l'appaltatore si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO).
3. L'appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

#### **Art. 21 – Penali**

1. In caso di ritardo nell'espletamento della prestazione e qualora non sia stata concessa dalla stazione appaltante un'eventuale proroga, verrà applicata la penale fino ad un massimo del 10% dell'importo contrattuale (IVA ESCLUSA) rapportato ai giorni di ritardo.

1. In caso di inadempimento delle prestazioni indicate all'art. 8 del presente Capitolato si applicherà una penale massima del 10% dell'importo contrattuale (IVA ESCLUSA)
2. L'entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio, previa contestazione scritta, avverso la quale l'appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.
3. Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva ai sensi dell'art. 19 del presente capitolato.
4. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell'importo contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.
5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

## **Art. 22 – Risoluzione del contratto**

Ad integrazione di quanto contenuto all'art. 19 del disciplinare di gara, si precisa quanto segue:

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 nei seguenti casi:
  - a. frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
  - b. ingiustificata sospensione della fornitura;
  - c. subappalto non autorizzato;
  - d. cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 13 del presente capitolato;
  - e. mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
  - f. riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l'appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità della fornitura e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità all'art. 12 del presente capitolato;
  - g. applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 21 del presente capitolato;
  - h. il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
  - i. mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
  - j. mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
  - k. mancato rispetto del requisito di localizzazione dell'infrastruttura di erogazione della fornitura nell'ambito territoriale prescritto contrattualmente.

3. Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'appaltatore.

#### **Art. 23 – Recesso**

Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

#### **Art. 24 - Obblighi in materia di legalità**

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

#### **Art. 25 – Spese contrattuali**

L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'appaltatore.

#### **Art. 26 – Intervenuta disponibilità di convenzioni Consip**

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la stazione appaltante si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da Consip ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'appaltatore, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.
2. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.
3. In caso di recesso verranno pagate all'appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.

#### **Art. 27 – Disposizioni anticorruzione**

Nell'espletamento della fornitura oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (*"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*) e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

## **Art. 28 – Norma di chiusura**

L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento della fornitura, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.

Il Dirigente Scolastico  
**(dott.ssa Angela Albanese)**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell'ex art. 3, comma 2, del D. Lgs n. 39/1993